

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DELL' 11 giugno 1974 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 2, dell'O.d.G.
 N. 23 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Regolamentazione accensione stoppie".

L'anno millenovecentosettantaquattro, il giorno undici del mese di giugno alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. prof. Beniamino Finocchiaro
 vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli - dott. Giuseppe Matarrese
 segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

| | Presenti | Assenti | | Presenti | Assenti |
|--|----------|---------|---|----------|---------|
| 1) Abbadessa avv. Giuseppe | sì | | 26) Matarrese on. dr. Giuseppe | sì | |
| 2) Alemanno dr. Francesco | " | | 27) Monfredi avv. Angelo | " | |
| 3) Andretta avv. Aurelio | " | | 28) Palma avv. Vincenzo | | sì |
| 4) Aprile Brizio prof. Leonardo | " | | 29) Panico sig. Pasquale | " | |
| 5) Augelli avv. Raffaele | " | | 30) Papa sig. Giuseppe | " | |
| 6) Baldassarre dr. Gaetano | " | | 31) Papapietro sig. Giovanni | | " |
| 7) Borgia dr. Carlo | " | | 32) Piacquadio avv. Antonio | " | |
| 8) Calvario avv. Pasquale | " | | 33) Princigalli sig. Giacomo | " | |
| 9) Clemente sig. Tommaso | " | | 34) di prof. Nicola Pulli dr. rag. Emilio | " | |
| 10) Ciuffreda avv. Pasquale | | sì | 35) Quarta dr. Nicola | " | |
| 11) Colamonaco sig.ra Maria | " | | 36) Raimondo sig. Cosimo Michele | " | |
| 12) Coionna cav. uff. Giuseppe | " | | 37) Rizzo prof. Marcello | " | |
| 13) Consiglio avv. Gabriele | | " | 38) Romano avv. Domenico | " | |
| 14) Conte prof. Giuseppe | " | | 39) Romeo on. Antonio | " | |
| 15) Di Giesi sig. Michele <i>Carabari prof. Giuseppe</i> | " | | 40) Rossi dr. Angelo | | " |
| 16) Dilonardo prof. Giovanni | " | | 41) Rotolo avv. Nicola | " | |
| 17) Di Stefano sig. Nicola | " | | 42) Sasso on. prof. Giuseppe | | " |
| 18) Fantasia prof. Matteo | " | | 43) Scamarcio avv. Gaetano | " | |
| 19) Finocchiaro prof. Beniamino | " | | 44) Schilardi prof. Giovanni | " | |
| 20) Fiore dr. Alessandro | " | | 45) Somma sig. Antonio | | " |
| 21) Giampaolo prof. Filippo | " | | 46) Sorice avv. Enzo | " | |
| 22) Grosso dr. Antonio | " | | 47) Tarricone prof. Luigi | " | |
| 23) Laera sig. Alessandro | " | | 48) Tatarella dr. Giuseppe | | " |
| 24) Liuzzi dr. Francesco | " | | 49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro | " | |
| 25) Margiotta avv. Giovanni | " | | 50) Ventura sig. Antonio | " | |

A relazione del sig. Presidente

Il Presidente informa l'Assemblea che secondo punto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Regolamentazione accensione stoppie".

Dà la parola al Presidente della 2^a Commissione Consiliare Permanente, avv.

A urelio Andretta.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

Per il territorio della Regione Puglia il tempo e le condizioni nel rispetto delle quali è possibile dar fuoco alle stoppie sono disciplinati dalla presente legge.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

Le operazioni di accensione delle stoppie nei campi non potranno aver luogo prima del 15 luglio nei territori agrari siti ad un livello altimetrico fino a 300 metri e prima del 31 luglio in tutti gli altri territori siti ad un livello superiore.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

Le operazioni di accensione delle stoppie devono essere effettuate adottando tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, nel rispetto delle disposizioni di Pubblica Sicurezza vigenti in materia e delle modalità prescritte dagli artt. 71, 73 e 237 della legge sulle Opere Pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F.

In ogni caso chi accende il fuoco deve assistere di persona alle operazioni fino a quando il fuoco sia spento con il numero occorrente di operatori impegnati a seguire, battendo con frasche verdi e flabelli metallici, lo sviluppo delle fiamme.

..... m e e a impedire una eventuale propagazione del fuoco con l'impiego di badili,
..... di pale e di ogni altro mezzo all'uopo necessario.

..... Approvato con votazione palese all'unanimità.

..... Art. 4

..... In prossimità di zone boschive è vietato bruciare le stoppie, gli sterpi e
..... il seccume nelle giornate di vento.

..... In condizioni atmosferiche normali l'accensione delle stoppie in prossimità di
..... zone boschive va comunque effettuata ad una distanza non inferiore a metri 100
..... dal ciglio dei boschi e deve essere preceduta:

..... a) dalla creazione di una fascia di sicurezza priva di vegetazione per tutta la
..... estensione direttamente confinante con i boschi per una larghezza non inferiore
..... a metri 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi al bosco;

..... b) dalla creazione di altra fascia di rispetto, al margine della zona da brucia-
..... re, di terreno arato per una larghezza non inferiore a metri 10 e comunque
..... tale da assicurare che il fuoco non si propaghi.

..... Posto ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

..... Art. 5

..... La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.
..... 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il
..... giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
..... Puglia.

..... E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come leg-
..... ge della Regione.

..... Approvato con votazione palese all'unanimità.

..... Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assem-
..... blea che si deve votare la legge nel suo complesso.

..... IL CONSIGLIO REGIONALE

..... Udita e fatta propria la relazione alla legge;

..... Preso atto della discussione generale sulla legge;

..... Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge,

ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge "Regolamentazione accensione stoppie", nel testo che segue, composto di nn. 5 articoli:

Art. 1

Per il territorio della Regione Puglia il tempo e le condizioni nel rispetto delle quali è possibile dar fuoco alle stoppie sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2

Le operazioni di accensione delle stoppie nei campi non potranno aver luogo prima del 15 luglio nei territori agrari siti ad un livello altimetrico fino a 300 metri e prima del 31 luglio in tutti gli altri territori siti ad un livello superiore.

Art. 3

Le operazioni di accensione delle stoppie devono essere effettuate adottando tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, nel rispetto delle disposizioni di Pubblica Sicurezza vigenti in materia e delle modalità prescritte dagli artt. 71, 73 e 237 della legge sulle Opere Pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F.

In ogni caso chi accende il fuoco deve assistere di persona alle operazioni fino a quando il fuoco sia spento con il numero occorrente di operatori impegnati a seguire, battendo con frasche verdi e flabelli metallici, lo sviluppo delle fiamme e a impedire una eventuale propagazione del fuoco con l'impiego di badili, di pale e di ogni altro mezzo all'uopo necessario.

Art. 4

In prossimità di zone boschive è vietato bruciare le stoppie, gli sterpi e il secco nelle giornate di vento.

In condizioni atmosferiche normali l'accensione delle stoppie in prossimità di zone boschive va comunque effettuata ad una distanza non inferiore a metri 100 dal ciglio dei boschi e deve essere preceduta:

a) dalla creazione di una fascia di sicurezza priva di vegetazione per tutta l'estensione direttamente confinante con i boschi per una larghezza non inferiore a metri 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi al bosco;

b) dalla creazione di altra fascia di rispetto, al margine della zona da bruciare, di terreno arato per una larghezza non inferiore a metri 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 § 2° comma, della Costituzione, e dell'art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura